

Causa C-319/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania)

Data della decisione di rinvio:

28 maggio 2020

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:

Facebook Ireland Limited

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Associazione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori – Associazione federale delle organizzazioni di consumatori, Germania)

Oggetto del procedimento principale

Azione inibitoria per violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del capo VIII, in particolare dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati; articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del capo VIII, in particolare dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 ostino a normative nazionali le quali – oltre ai poteri di intervento delle autorità di

controllo preposte alla sorveglianza e all'attuazione del regolamento e ai mezzi di ricorso a disposizione degli interessati – conferiscano ai concorrenti, da un lato, e ad associazioni, enti e camere di commercio legittimate in base alla normativa nazionale, dall'altro, la facoltà di adire i giudici civili per violazioni del regolamento (UE) 2016/679, nei confronti dell'autore della violazione, indipendentemente dalla lesione di diritti specifici dei singoli interessati e in assenza di un mandato dell'interessato, mediante un ricorso fondato sul divieto di pratiche commerciali sleali ovvero sulla violazione di norme poste a tutela dei consumatori ovvero, infine, sul divieto di applicare condizioni generali di contratto invalide.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), capo VIII, in particolare articolo 80, paragrafi 1 e 2, e articolo 84, paragrafo 1

Disposizioni pertinenti del diritto nazionale

Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (legge relativa alle azioni inibitorie in caso di violazioni della normativa a tutela dei consumatori e altre violazioni; in prosieguo: l'«Unterlassungsklagengesetz» oppure l'«UkLaG»), articolo 1 (Azione inibitoria e diritto di recesso nelle condizioni generali di contratto), articolo 2 (Azioni in caso di pratiche contrarie alla normativa a tutela dei consumatori), paragrafo 2, punto 11, articolo 3 (Organismi aventi diritto), articolo 4 (Enti legittimati)

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG»), articolo 3 (Divieto di pratiche commerciali sleali), articolo 3a (Violazione di legge), articolo 8 (Cessazione e inibitoria), paragrafi 1 e 3

Telemediengesetz (legge sui media elettronici; in prosieguo: il «TMG»), articolo 13 (Obblighi del fornitore di servizi)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente in primo grado e resistente in cassazione (in prosieguo: il “ricorrente”) è il Bundesverband der Verbraucherzentralen der Bundesländer (Associazione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania), iscritto nell'elenco degli enti legittimati ai sensi dell'articolo 4 dell'UKLaG. La resistente in primo grado e ricorrente in cassazione (in prosieguo: la “resistente”), stabilita in Irlanda, gestisce all'indirizzo www.facebook.de la

piattaforma Internet Facebook, finalizzata allo scambio di dati personali e di altri dati. Una società consorella della resistente, la Facebook Germany GmbH, stabilita in Germania, promuove sul territorio nazionale la messa a disposizione di spazi pubblicitari sulla piattaforma Internet e fornisce supporto agli inserzionisti locali, clienti della resistente. Il partner contrattuale degli inserzionisti in Germania è la resistente, la quale sottopone a trattamento anche i dati dei clienti tedeschi di Facebook. La società controllante della resistente e della Facebook Germany GmbH è stabilita negli Stati Uniti d'America.

- 2 Sulla piattaforma Internet di Facebook è pubblicizzato un cosiddetto *app center*, tramite il quale la resistente mette a disposizione dei propri utenti gratuitamente, *inter alia*, giochi sviluppati da terzi fornitori. Accedendo all'*app center* in data 26 novembre 2012 figuravano l'offerta del gioco «The Ville» e, al di sotto del pulsante «Gioca ora», le seguenti informazioni:
- 3 Cliccando sulla sovrastante dicitura «Gioca», l'applicazione riceve: - *Le tue informazioni generali (?)*, - *Il tuo indirizzo e-mail*, - *Dettagli su di te*, - *I tuoi messaggi di stato*, *La presente applicazione può pubblicare messaggi a tuo nome, compresi il tuo punteggio e ulteriori informazioni.*
- 4 Inoltre, compariva la seguente avvertenza: *Procedendo, esprimi il tuo consenso con riguardo alle condizioni generali di contratto di The Ville e alla politica di privacy.*
- 5 Le condizioni generali di contratto e le disposizioni in materia di protezione dei dati erano accessibili tramite un collegamento elettronico (link). Analoghi avvisi figuravano parimenti in diversi altri giochi. Nel caso del gioco «Scrabble», gli avvisi terminavano con la frase: *La presente applicazione può pubblicare messaggi di stato, foto e altre informazioni a tuo nome.*
- 6 Il ricorrente lamenta che la presentazione, nell'*app center*, degli avvisi posti al di sotto del pulsante «Gioca ora» sia sleale, *inter alia*, sotto il profilo della violazione di legge per inosservanza dei requisiti legali della raccolta di un valido consenso dell'utente secondo la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre, egli ravvisa nell'avvertenza finale presente nel gioco «Scrabble» una condizione generale di contratto irragionevolmente pregiudizievole per l'utente.
- 7 Il ricorrente chiede, in sostanza, di imporre alla resistente di astenersi dalle pratiche descritte nei confronti dei consumatori residenti a titolo permanente nella Repubblica federale di Germania e di proibirle l'utilizzazione di una clausola uguale a quella relativa al gioco «Scrabble».
- 8 Il ricorrente proponeva ricorso indipendentemente dalla specifica violazione dei diritti alla protezione dei dati di un interessato e in assenza di relativo mandato.
- 9 Il Landgericht (Tribunale del Land) condannava la resistente in accoglimento della domanda proposta. L'appello proposto dalla resistente non è stato accolto.

Con il proprio ricorso per cassazione (*Revision*), di cui il ricorrente chiede la reiezione, la resistente insiste sul rigetto della domanda.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Ad avviso di questo Collegio, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto fondate le domande. È quindi decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso per cassazione acclarare se il giudice d'appello abbia considerato ricevibile il ricorso senza incorrere al riguardo in un errore di diritto.
- 11 Nell'esame della ricevibilità del ricorso, si pone la questione d'interpretazione del regolamento 2016/679. Non è chiaro se, a seguito dell'entrata in vigore di detto regolamento, gli enti legittimati, come l'associazione dei consumatori ricorrente nel presente caso, possano adire i giudici civili per violazione di detto regolamento, in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG e dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG, indipendentemente dalla lesione di diritti specifici dei singoli interessati e in assenza di un mandato dell'interessato, mediante un ricorso fondato sulla violazione di legge ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG, sulla violazione della normativa a tutela dei consumatori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG ovvero sull'utilizzazione di condizioni generali di contratto invalide ai sensi dell'articolo 1 dell'UKlaG.
- 12 Le domande aventi ad oggetto la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del TMG erano ricevibili e fondate prima dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679.
- 13 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo periodo, prima frase, del TMG, all'inizio dell'utilizzazione, il fornitore di servizi deve informare l'utente, in forma generalmente comprensibile, circa il tipo, la portata e le finalità della raccolta e dell'utilizzo di dati personali, salvo che siffatte informazioni siano state fornite in precedenza. Il giudice d'appello ha correttamente affermato che le informazioni contenute nell'*app center* oggetto di contestazione da parte del ricorrente non soddisfano i requisiti menzionati e il ricorso è pertanto fondato sotto tale aspetto.
- 14 Non ottemperando agli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 13, paragrafo 1, primo periodo, prima frase, del TMG, la resistente ha violato l'articolo 3a dell'UWG e l'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG. Il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che le disposizioni di cui trattasi nel caso di specie siano, in forza dell'articolo 13 del TMG, disposizioni che regolano il comportamento sul mercato ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG. Inoltre, si tratta di norme che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, lettera a), dell'UKlaG, disciplinano le condizioni della raccolta, del trattamento e dell'utilizzazione dei dati personali di un consumatore da parte di un professionista, i quali siano stati raccolti, trattati o utilizzati a fini pubblicitari. Il giudice d'appello ha peraltro correttamente affermato che il fatto che la resistente sia stabilita in Irlanda non osta all'applicabilità della normativa tedesca in materia

di protezione dei dati. Già nella sua sentenza del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein* (C-210/16, EU:2018:388, punto 55), relativa al rapporto – presente anche nella fattispecie – tra la resistente stabilita in Irlanda, responsabile del trattamento dei dati rilevanti nel caso in questione, e la sua società consorella stabilita in Germania, responsabile unicamente della promozione della vendita di pubblicità in Germania, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nel senso che la società consorella tedesca dovesse essere considerata come uno stabilimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

- 15 Inoltre, la resistente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 dell'UKlaG, di condizioni generali di contratto invalide a causa dell'inottemperanza agli obblighi di informazione sulla protezione dei dati rilevanti per la controversia. Anche sotto tale profilo, il ricorso è originariamente fondato.

Problema della ricevibilità del ricorso

- 16 Il ricorso era altresì originariamente ricevibile. In particolare, il ricorrente, prima dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679, poteva far valere le domande dinanzi ai giudici civili mediante ricorso.
- 17 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG, gli enti legittimati, i quali dimostrino di essere iscritti nell'apposito elenco contemplato dall'articolo 4 dell'UKlaG, possono proporre l'azione inibitoria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'UWG relativa ad una pratica commerciale illecita ai sensi dell'articolo 3 dell'UWG. L'associazione dei consumatori che ha proposto il ricorso è iscritta nell'elenco degli enti legittimati ai sensi dall'articolo 4 dell'UKlaG. In tale qualità, il ricorrente era legittimato, ai sensi della direttiva 95/46/CE, a proporre un'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, punto 3, dell'UWG in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 3a dell'UWG, avverso le violazioni della normativa in materia di protezione dei dati [nel caso di specie: articolo 10, lettera a), della direttiva 95/46/CE, articolo 13, paragrafo 1, primo periodo, prima frase, del TMG] quale pratica commerciale illecita sotto il profilo della violazione di legge (v. sentenza della Corte del 29 luglio 2019, *Fashion ID*, C-40/17, EU:2019:629, punto 63).
- 18 La legittimazione del ricorrente alla proposizione dell'azione inibitoria era riconosciuta altresì dall'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG. Detta norma sancisce che gli enti legittimati ai sensi della disposizione medesima possono far valere azioni inibitorie relative a infrazioni della normativa a tutela dei consumatori, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG, rientrano anche le norme sulle condizioni della raccolta, del trattamento e dell'utilizzazione dei dati personali di un consumatore da parte di un professionista a fini pubblicitari.
- 19 La legittimazione alla proposizione dell'azione con riguardo all'applicazione di una condizione generale di contratto discendeva dall'articolo 3, paragrafo 1, prima

frase, punto 1, dell'UKlaG, a termini del quale gli enti legittimati ai sensi della disposizione medesima possono far valere, ai sensi dell'articolo 1 dell'UKlaG, azioni inibitorie relative all'utilizzazione di condizioni generali di contratto invalide ai sensi dell'articolo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»). Prima dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679, gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG, potevano pertanto proporre, conformemente all'articolo 1 dell'UKlaG azione inibitoria nei confronti dell'utilizzatore di una condizione generale di contratto invalida ai sensi dell'articolo 307 del BGB per violazione di una disposizione in materia di protezione dei dati.

- 20 Tale normativa potrebbe risultare modificata in modo significativo a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679.
- 21 Le domande appaiono fondate anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679. È ben vero che la disposizione dell'articolo 13, paragrafo 1, del TMG non è più applicabile a decorrere da tale momento. Ora trovano applicazione gli obblighi di informazione di cui agli articoli da 12 a 14 del regolamento 2016/679. La resistente è venuta meno all'obbligo su di essa incombente in forza dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2016/679 di fornire le informazioni di cui al successivo articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), sulla finalità del trattamento dei dati e sul destinatario dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
- 22 Tuttavia, in caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale, l'originaria legittimazione ad agire del ricorrente verrebbe meno con l'entrata in vigore del regolamento 2016/679. La carenza di legittimazione rileva anche nel procedimento di cassazione e implica l'irricevibilità del ricorso.

Sussistenza della legittimazione ad agire delle associazioni in base alla normativa sulla concorrenza

- 23 Non è pacifico se gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 4 dell'UKlaG, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679, possano ancora far valere, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG, sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG, le violazioni delle disposizioni di detto regolamento in materia di protezione dei dati, direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 2, prima frase, TFUE.
- 24 Secondo un orientamento, lo stesso regolamento 2016/679 disciplina in maniera esaustiva l'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati ivi contemplate, negando pertanto la legittimazione ad agire dei concorrenti in base alla normativa sulla concorrenza e riconoscendo quella delle associazioni solo alle condizioni stabilite dall'articolo 80 del regolamento medesimo.

- 25 Altri non considerano esaustive le disposizioni di attuazione del regolamento 2016/679 e pertanto i concorrenti, le associazioni e gli enti menzionati dall'articolo 8, paragrafo 3, dell'UWG possono ancora far valere mediante ricorso le azioni inibitorie sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG.
- 26 Altri ancora negano ai concorrenti la legittimazione ad agire, ma la riconoscono alle associazioni ai sensi dell'articolo 3 dell'UKlaG avverso le violazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG, purché le associazioni soddisfino le condizioni stabilite dall'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento 2016/679.
- 27 È stato infine sostenuto che il regolamento 2016/679 non abbia modificato la legittimazione ad agire dei concorrenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, punto 1, dell'UWG, sussistendo invece la legittimazione delle associazioni solo alle condizioni previste dall'articolo 80 del regolamento.
- 28 Dal **tenore letterale** del regolamento 2016/679, in particolare delle disposizioni del suo capo VIII, non può desumersi una legittimazione ad agire degli enti legittimati attivi nel settore della protezione degli interessi dei consumatori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG.
- 29 È pur vero che l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 prevede la legittimazione ad agire di organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statuari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali. Tuttavia, ciò è subordinato alla condizione che l'organismo, l'organizzazione o l'associazione abbiano ricevuto il mandato da parte dell'interessato di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 del regolamento medesimo, nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui al successivo articolo 82.
- 30 Dalla legittimazione ad agire controversa nella specie resta escluso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG, un ricorso di tal genere, proposto in nome e per conto di un interessato diretto all'attuazione dei suoi diritti individuali. La menzionata disposizione disciplina invero la legittimazione ad agire di un'associazione per diritto proprio, la quale, unitamente alla fattispecie di violazione di legge di cui all'articolo 3a dell'UWG, consente di perseguire oggettivamente le violazioni delle disposizioni del regolamento 2016/679, indipendentemente dalla violazione di diritti specifici dei singoli interessati e dal mandato da essi conferito.
- 31 Neppure l'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 contempla una legittimazione ad agire delle associazioni volta all'attuazione oggettiva della normativa in materia di protezione dei dati. Esso dispone che gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al

paragrafo 1 dello stesso articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79. Tuttavia, è altresì necessario che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento medesimo siano stati violati in seguito al trattamento. Ne consegue che neanche il tenore letterale della disposizione dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento in discorso riconosce alcuna legittimazione ad agire delle associazioni, le quali – come nel presente caso sulla base degli articoli 3a e 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG – fanno valere violazioni oggettive della normativa in materia di protezione dei dati, indipendentemente dalla violazione di diritti soggettivi di un interessato in particolare. Lo stesso si evince dalla seconda frase del considerando 142 del regolamento in questione, che indica la violazione dei diritti di un interessato quale condizione necessaria della legittimazione ad agire delle associazioni indipendentemente dal mandato dell'interessato.

- 32 L'ammissibilità della legittimazione ad agire delle associazioni non può neanche desumersi dall'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, ai sensi del quale gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni di detto regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. La legittimazione ad agire delle associazioni, come prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, dell'UWG, non può costituire una sanzione in base al sistema del regolamento menzionato, anche perché il legislatore dell'Unione differenzia espressamente nel capitolo VIII del regolamento mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni e si evince chiaramente dalla correlazione tra gli articoli 84 e 83 e i considerando da 148 a 152 del regolamento che le sanzioni di cui all'articolo 84 costituiscono sanzioni amministrative e penali per le violazioni.
- 33 L'interpretazione alla luce del **contesto logico-sistematico** del regolamento (UE) 2016/679 non consente di chiarire se il legislatore dell'Unione abbia armonizzato, mediante detto regolamento, non solo le disposizioni sulla protezione dei dati personali, ma anche l'attuazione dei diritti da esse previsti.
- 34 Il regolamento 2016/679 attribuisce alle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 4, punto 21, ampi obblighi di sorveglianza, nonché poteri di indagine e correttivi. Se ne potrebbe desumere che il legislatore dell'Unione, in linea di principio, ritenga che le autorità di controllo provvedano all'attuazione delle disposizioni del regolamento. La clausola di salvaguardia per la disciplina della legittimazione ad agire delle associazioni, conformemente all'articolo 80, paragrafo 2, del citato regolamento, potrebbe costituire una disposizione derogatoria in considerazione della dettagliata regolamentazione degli obblighi e dei poteri delle autorità di controllo. In tale contesto, desta perplessità un'interpretazione estensiva della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di cui trattasi, che prescindendo dal presupposto dei «diritti dell'interessato» di cui alla menzionata disposizione.

- 35 In tal senso, l'avvocato generale (conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa del 18 dicembre 2018, Fashion ID, C-40/17, EU:2018:1039, paragrafo 47) rileva che, a seguito dell'adozione del regolamento 2016/679, in sostituzione della direttiva 95/46/CE, la quale lasciava agli Stati membri la libera scelta delle modalità della sua attuazione, le norme nazionali di attuazione di un regolamento, in via di principio, possono essere adottate solo se espressamente autorizzate.
- 36 Tuttavia, il fatto che l'articolo 77, paragrafo 1, l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 contengano l'espressione «fatto salvo ogni altro ricorso» potrebbe deporre in senso sfavorevole all'istituzione di una disciplina esaustiva. Inoltre, l'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento menzionato conferisce a chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione di detto regolamento il diritto di ottenere il risarcimento del danno. Da ciò può derivare che il regolamento in discorso non osta al perseguimento della violazione delle disposizioni del regolamento in materia di protezione dei dati da parte di un soggetto diverso dall'interessato di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- 37 Neanche l'**obiettivo della normativa** consente di fornire una risposta univoca alla questione pregiudiziale.
- 38 L'ipotesi della persistente ammissibilità di una legittimazione ad agire delle associazioni, in base alla normativa sulla concorrenza, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG, potrebbe risultare avvalorata dal fatto che, in tal modo, verrebbe mantenuta un'ulteriore modalità di attuazione della normativa, auspicabile in base al principio di effettività, al fine di assicurare il più elevato livello possibile di protezione dei dati personali, conformemente al considerando 10 del regolamento 2016/679.
- 39 D'altro canto, l'ammissibilità della legittimazione ad agire delle associazioni potrebbe essere incompatibile con la finalità di armonizzazione perseguita dal legislatore dell'Unione con l'adozione del regolamento 2016/679. Un'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati ad opera di privati, vale a dire, da un lato, di concorrenti e, dall'altro, di associazioni di imprese e consumatori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'UWG, la quale vada oltre gli strumenti previsti dal regolamento menzionato, potrebbe ostare ad una siffatta finalità.
- 40 Non è peraltro chiaro se vi sia una carenza nella protezione offerta dal sistema di attuazione del regolamento cui occorra sovvenire tramite il riconoscimento ai privati di una legittimazione ad agire in base alla normativa sulla concorrenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'UWG. L'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che il rispetto della protezione dei dati di carattere personale di una persona sia soggetto al controllo di un'autorità indipendente. In conformità ad esso, il regolamento 2016/679 disciplina in modo esaustivo i compiti e i poteri delle autorità di controllo. Potrebbe sussistere il rischio che il concorso delle autorità di controllo, da un lato, e dei giudici civili, dall'altro, nell'attuazione della normativa oggettiva in materia

di protezione dei dati, determini la vanificazione dei poteri differenziati delle autorità di controllo e una difformità nell'attuazione della suddetta normativa all'interno dell'Unione europea.

Violazione della normativa a tutela dei consumatori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG

- 41 Occorre inoltre chiarire se gli enti legittimati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679, possano perseguire le violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal regolamento sotto il profilo dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG.
- 42 Secondo un orientamento, l'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG costituirebbe una trasposizione parziale anticipata della disposizione dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento 2016/679.
- 43 Un altro orientamento nega, in via generale, l'esistenza di una legittimazione ad agire. Si porrebbe la questione se le disposizioni in materia di protezione dei dati menzionate dall'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG, correlate alle disposizioni della precedente versione della legge federale sulla protezione dei dati, abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018, e prive di un equivalente nelle disposizioni ora vigenti della nuova versione della medesima legge, soddisfino i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione per la normativa a tutela dei consumatori. In ogni caso, la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori non rappresenterebbe un fondamento giuridico ai sensi del diritto dell'Unione.

Applicazione di condizioni generali di contratto invalide ai sensi dell'articolo 1 dell'UKlaG

- 44 Infine, si pone la questione se, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679, il ricorrente possa attuare le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal regolamento mediante una domanda volta al controllo di una condizione generale di contratto.
- 45 In forza dell'articolo 3 dell'UKlaG, gli enti legittimati possono far valere, ai sensi dell'articolo 1 dell'UKlaG, un'azione inibitoria relativa all'applicazione di condizioni generali di contratto invalide in base all'articolo 307 del BGB.
- 46 Non può fornirsi una risposta univoca al quesito se gli organismi aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 dell'UKlaG, come il ricorrente, possano (ancora) proporre un'azione inibitoria relativa all'utilizzazione di condizioni generali di contratto anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/679, qualora l'azione sia fondata sulla violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal regolamento menzionato.

- 47 Quindi, secondo un orientamento, in considerazione della finalità di piena armonizzazione perseguita dal regolamento 2016/679, occorrerebbe considerare esaustiva la possibilità delle associazioni di attuarne le disposizioni, prevista dall'articolo 80, paragrafo 2, di tale regolamento. Il regolamento medesimo concederebbe agli Stati membri, in un ambito precisamente definito, la facoltà di attribuire alle associazioni un potere di agire autonomo e indipendente da mandati. Il ricorso a istituti quali il controllo del contenuto delle condizioni generali di contratto, al pari del controllo in base alla normativa sulla concorrenza con riguardo alla valutazione delle operazioni di trattamento dei dati dovrebbero pertanto essere esclusi dal regolamento di cui trattasi. Tali facoltà di agire riconosciute alle associazioni non sarebbero più necessarie, in quanto il legislatore tedesco avrebbe la facoltà di introdurre una legittimazione delle associazioni a proporre ricorso o reclamo mediante la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento menzionato.

Assenza di una specifica violazione di legge

- 48 Come illustrato *supra*, il venir meno della legittimazione ad agire nel corso del procedimento di cassazione comporta l'irricevibilità del ricorso. La legittimazione ad agire non può essere riconosciuta sulla base del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punti da 1 a 3, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG, ove vengano interpretate in conformità al diritto dell'Unione, debbano essere considerate quali trasposizione (anticipata) dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.
- 49 In ogni caso, è stato sostenuto che le associazioni sarebbero legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punti da 1 a 3, dell'UKlaG per perseguire le violazioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG, purché le associazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- 50 Tale ragionamento non consente peraltro di riconoscere l'esistenza di una legittimazione ad agire del ricorrente nel caso qui in esame. Infatti, pur se si ritenesse in linea di principio possibile una trasposizione (anticipata) dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, in adesione alla tesi suesposta, il riconoscimento di una siffatta legittimazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, dell'UKlaG, secondo l'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, alla luce dell'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del regolamento 2016/679, imporrebbe il rispetto dei requisiti ai quali il legislatore del regolamento ha subordinato l'istituzione, da parte degli Stati membri, della legittimazione ad agire delle associazioni. Tale ipotesi non ricorre nella specie: la facoltà degli Stati membri, prevista dall'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 di consentire alle associazioni l'accesso alla tutela giurisdizionale, include solo i mezzi di ricorso con i quali un organismo, un'organizzazione o un'associazione lamenta la

violazione dei diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento in seguito al trattamento.

- 51 Tali condizioni non sono soddisfatte. Sebbene possa riconoscersi una violazione di legge nel caso del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento, tuttavia, il ricorrente non fa valere una violazione dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento. L'oggetto della domanda è piuttosto il riesame astratto della presentazione dell'*app center* da parte della resistente in base al criterio giuridico oggettivo della normativa in materia di protezione dei dati, senza che il ricorrente abbia dedotto la violazione dei diritti di una persona fisica identificata o identificabile ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento 2016/679.